

REGOLAMENTO
COMUNALE DI
POLIZIA
RURALE

TITOLO PRIMO

Oggetto del REGOLAMENTO: Svolgimento compiti di Polizia Rurale.-

ART.1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Col presente Regolamento sono disciplinate le materie indicate all'art.110 del Regolamento approvato con R.D. 12 FEBBRAIO 1991, n° 297 e da altre leggi speciali relative alla polizia rurale: esso riguarda tutto il territorio di Comune esclusi i centri abitati.

ART.2

COMPITI DI POLIZIA RURALE

Il servizio di polizia rurale si propone di assicurare l'osservanza delle norme del presente Regolamento e di tutte quelle altre norme previste dai Codici Civili e Penali e da Leggi e Regolamenti speciali relative ai pascoli, alla difesa della proprietà campestre, alla manutenzione dei canali e dei fossi, alla pulizia e manutenzione delle strade vicinali, alla difesa dell'agricoltura da insetti e malattie, alla difesa di particolari coltivazioni, alla caccia e pesca, all'industria del latte ecc..

TITOLO SECONDO

PASCOLI SU BENI PRIVATI E PUBBLICI

ART.3

PASCOLO NEI TERRENI DI PROPRIETÀ' ALTRUI

Senza il consenso del proprietario del fondo, è vietato, in qualsiasi epoca dell'anno, il pascolo sui terreni di proprietà altrui.*

ART.4

PASCOLO LUNGO LE STRADE PUBBLICHE E PRIVATE

È vietato condurre a pascolo bestiame di qualsiasi sorta lungo i cigli, le scarpate e i fossi laterali alle strade pubbliche o d'uso pubblico.

ART.5

PASCOLO ABUSIVO DI BESTIAME NON CUSTODITO

Ferme restando le disposizioni degli art.843, comma 2° e 3° e 925 del Codice Civile e fatta salva la competenza dell'Autorità Giudiziaria per determinare ed assicurare il risarcimento dell'eventuale danno patito, il bestiame sorpreso a pascolare abusivamente e senza custodia sui fondi comunali o di proprietà altrui o lungo le strade, viene sequestrato e trattenuto in custodia fino a che non si è stato rintracciato il proprietario.

ART.6

CUSTODIA E CONDUZIONE DEL BESTIAME

Il bestiame al pascolo deve essere guidato e custodito da persone capaci ed in numero adeguato in modo da impedire la fuga e lo sconfinamento sui fondi non concessi e ad evitare che rechi molestia ai passanti.

ART.7

PASCOLO NELLE ORE NOTTURNE

Durante le ore notturne il pascolo è permesso soltanto nei forni interamente chiusi da recinti che rendono impossibile lo sbandamento degli animali.

ART 8

COMUNIONE DI PASCOLI PRIVATI E PUBBLICI

Sui beni demaniali del Comune è proibito il pascolo senza apposita autorizzazione del Sindaco, che viene rilasciata previo pagamento dei relativi diritti e sulla quale saranno indicati il modo ed il tempo dell'uso.

ART.9

DIFESA DELLA SICUREZZA E DELL'ORDINE PUBBLICO

I proprietari ed i conducenti di mandrie e greggi che, con la loro condotta si rendono pericolosi per l'ordine e la sicurezza pubblica saranno segnalati alla Autorità di P.S. per gli eventuali provvedimenti di competenza.

ART.10

PASSAGGIO NEI FONDI ALTRUI

È vietato il passaggio abusivo attraverso fondi di proprietà altrui anche se incolti e non muniti di recinti e dei ripari di cui all'art. 637 del Codice Penale. Il diritto di passaggio sui fondi altrui deve essere esercitato con l'adozione di tutte le misure atte a prevenire i danni che all'altrui proprietà possono derivare dall'esercizio stesso.

ART.11

ACCENSIONE DI FUOCHI

Non si può dare fuoco nella campagna a distanza inferiore a 100 metri dall'abitazione, dagli edifici, dai boschi, dalle piantagioni, dalle siepi, dai mucchi di paglia, fieno e qualsiasi altro deposito di materiale combustibile. Oltre all'osservanza delle predette disposizioni il fuoco deve essere acceso con l'adozione delle misure necessarie per prevenire danni all'altrui proprietà e con l'assistenza di un numero necessario di persone fino a che non sia spento.

TITOLO TERZO

DIFESA DELLA PROPRIETA' PRIVATA

ART.12

DISTANZA PER FOSSI, CANALI E ALBERI

In materia si osservano le norme degli art. 891,892,893 del Codice Civile con le seguenti varianti:

- per le piante da frutta metri 3 dal confine;
- per piante a basso fusto metri tre dal confine;
- per piante isolate di alto fusto metri 5 dal confine;
- per viti metri 1,50 dal confine;
- per i piantamenti a filare unico a porsi lungo le strade, argini, rive, canali, deve osservarsi una distanza di metri 5 dal confine di proprietà.
- Per i piantamenti di alto fusto a filare o a bosco siti vicini a terreni coltivati (prati o campi) la distanza dovrà essere di metri 10 dal confine: la distanza degli stessi da case e dalle strade statali dovrà essere di metri 30.

Le norme del comma precedente non riguardano i piantamenti anteriori al presente Regolamento: per essi dovranno applicarsi le norme del precedente regolamento di polizia rurale, salvo ordinanza del Sindaco che può intervenire per questioni di sicurezza della viabilità.

ART.13

RECISIONI DI RAMI PROTESI E DI RADICI

In materia si osservano le norme dell'Art.896 del Codice Civile

ART.14

MANUTENZIONE DI FOSSI O CANALI

La manutenzione di fossi e canali privati è a carico dei proprietari dei fondi attraversati; essi proprietari dovranno provvedere ad assicurare il regolare deflusso delle acque senza alterarne il corso. A tale scopo dovranno tenere costantemente sgombri i fossi ed i canali da erbe o arborelli e da quanto altro possa costruire intralcio al libero al libero scorrere delle acque e si dovrà provvedere ad almeno uno spurgo all'anno.

ART. 15

SPIGOLATURE E RASPOLLATURE

Appartengono al proprietari del terreno, non solo i frutti attaccati agli alberi, ma anche quelli caduti al suolo dalle piante, purché la caduta avvenga nel terreno stesso. I frutti pendenti dai rami sporgenti sul terreno altrui, o sulle pubbliche vie e piazze, appartengono rispettivamente al proprietario del terreno su cui il ramo sporge e al primo raccoglitore.

Al termine del raccolto, ed ove ciò non sia stato espressamente vietato dal proprietario del fondo, è ammessa la raccolta sul terreno dei frutti o prodotti rimasti.

TITOLO QUARTO

DIFESA DELLE PIANTE DALLA MALATTIA E DAGLI INSETTI NOCIVI ALL'AGRICOLTURA

ART.16

DENUNCIA OBBLIGATORIA

I proprietari ed i coltivatori dei terreni comunque coltivati hanno l'obbligo di denunciare al Sindaco l'eventuale comparsa di crittogame parassitarie e di parassiti nei loro fondi entro 3 giorni da quando se ne siano accorti.

ART.17

È vietata la vendita ambulante di semi e piante destinati alla coltivazione.

ART. 18

CARTELLI INDICATIVI PER ESCHE AVVELENATE

Qualora su determinati terreni si spargessero, a scopo di protezione agricola, esche avvelenate, tale circostanza dovrà essere segnalata con cartelli ben visibili da porsi, a cura dei proprietari ai confini dei terreni medesimi e presentare preventiva denuncia all'Autorità di P.S.

TITOLO QUINTO

COLTURE AGRARIE E ALLEVAMENTI BESTIAME

ART19

DISCIPLINA E LIMITAZIONI

Ciascun proprietario di terreni può usare dei suoi terreni per quelle colture e quegli allevamenti di bestiame che riterrà più utili, purché la sua attività non costituisca pericolo o incomodo per i vicini e siano osservate le particolari norme di legge dettate per speciali colture. Quando si rende necessario per tutelare la quiete e la sicurezza pubblica, il Sindaco avrà la facoltà di imporre con ordinanze opportune modalità di esercizio o colture e di ordinare in caso di inadempienza la cessazione di attività.

ART. 20

SICUREZZA PUBBLICA

I proprietari di beni rustici sono tenuti ad osservare le disposizioni che il Sindaco crederà opportune emanare per assicurare la sicurezza pubblica in materia di igiene, edilizia e polizia locale, salva sempre la facoltà del Sindaco stesso di adottare provvedimenti contingibili qualora ne ricorrano gli estremi.

TITOLO SESTO STRADE FOSSI ACQUE

ART 21

MANUTENZIONE FOSSI LATERALI ALLE STRADE

I fossi delle strade comunali e rurali devono, a cura e a spese degli utenti, dei consortisti e dei privati frontisti, essere spurgati una volta all'anno e occorrendo più volte.

In caso di trascuratezza o inadempienza del proprietario, o di chi per esso, nel termine prescrittogli dal Comune, l'Amministrazione farà eseguire detti lavori a spese degli interessati ferma restando la contravvenzione accertata. Per la tombatura dei fossati, la costruzione di ponti che danno su vie pubbliche è necessaria l'autorizzazione dell'Ufficio Tecnico comunale

ART. 22

ATTRAVERSAMENTO STRADE EXTRA URBANE

Chi ha acquistato il diritto di attraversare le strade con condotti di acqua è obbligato a mantenere i condotti ed i ponti in modo che non possa derivarne danno al suolo stradale. Detti ponti devono essere costruiti secondo le prescrizioni impartite dall'Ufficio Tecnico Comunale.

ART 23

OPERE E DEPOSITI NELLE STRADE

È vietato di fare opere, depositi e ingombri sul suolo delle strade comunale, consorziali e vicinali in modo da pregiudicare il libero transito di alterarne le dimensioni la forma e l'uso. È pure vietato di condurre a strascico sulle strade materiali di qualunque sorta e dimensione che compromettano il buon stato delle strade e di danneggiare la sede stradale ed i manufatti con carri, con gli strumenti agrari ed in qualsiasi altro modo. È fatto obbligo di pulire la sede stradale ogni volta che venga gravata da materiali di deposito trasportati da rotabili di privati. Salva la contravvenzione, ogni responsabilità civile sarà a carico dell'utente che non abbia provveduto alla pulizia.

ART.24

REGOLAZIONE DELLE SIEPI

I proprietari di fondi sono obbligati a tenere regulate le siepi vive in modo da non restringere e danneggiare le strade, ed a fare tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il ciglio stradale. In caso di trascuratezza da parte del proprietario o di sua inadempienza, o di chi per esso, nel termine prescrittogli dal Comune, l'Amministrazione farà compiere dette operazioni a sue spese ferma restando la contravvenzione accertata.

ART. 25

FRONTISTI CONFINANTI CON LE STRADE PUBBLICHE

I frontisti confinanti con le strade pubbliche possono arare i loro fondi fino ad un metro dal ciglio della strada.

ART.26

VARIAZIONE AL CORSO DELLE ACQUE PUBBLICHE

È vietato apportare qualsiasi variazione o innovazione nel corso delle acque pubbliche, mediante la formazione negli alvei e scolatoi pubblici, di chiusure, pietraie, scavamenti, canali di invito alle diramazioni, ed altre simili opere le quali possono tuttavia alterare il libero accorso delle acque a pregiudizio degli utenti inferiori.

È fatto obbligo di aprire i fossati che siano stati abusivamente chiusi.

ART.27

INQUINAMENTO DELLE ACQUE

È vietato inquinare l'acqua dei corsi, sia pubblici che privati, con getto di qualsiasi materia nociva o di sostanze micidiali per la pesca.

Non è permesso di convogliare nei corsi d'acqua, sia pubblici che privati, le materie putride dei condotti scaricatori. È fatto divieto assoluto di scaricare rifiuti solidi nei fossati pubblici e privati. Il trasgressore sarà punito secondo gli articoli del codice civile.

ART.28

IRRIGAZIONE

I proprietari e gli utenti di canali artificiali, esistenti letteralmente o in contatto alle strade, sono obbligati ad impedire l'espansione delle acque medesima sulle strade ed in ogni caso al corso stradale ed alle sue pertinenze. L'irrigazione dei terreni laterali alle strade deve essere regolata in modo che non derivi danno dalle medesime, formando, secondo il bisogno un controfosso.

TITOLO SETTIMO PENALITÀ'

ART. 29

SANZIONI

Le trasgressioni alle norme del presente Regolamento sono accertate dagli Ufficiali e Agenti di polizia Giudiziaria. In particolare questo dovere spetta alle Guardie Municipali. Dette trasgressioni, a prescindere dalle pene stabilite dal Codice Penale o da altra legge penale quando costituiscono reati, sono punite a norma degli articoli 106 e 109 del T.U. della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n° 383 modificati dall'art. 9 giugno 1947 n°530 e dall'art. 3 della Legge 12 giugno 1961 n° 603 e secondo le norme di cui alla legge 3 maggio 1967 n° 317 con la sanzione amministrativa da L. 8000 a L. 400.000.

ART.30

RIMESSA IN PRISTINO

Oltre al pagamento della sanzione pecuniaria il Sindaco può ordinare la rimessa in pristino e disporre, quando ricorrano gli estremi di cui agli art. 153 del T.U. 5/2/1915 n° 148 e 55 del T.U. 3 marzo 1934 n°383 l'esecuzione d'ufficio a spese degli interessati.